

## ELENCO DOCUMENTI CONSEGNATI per la compilazione del mod. 730/2022

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ ha consegnato la seguente documentazione:

N. Doc.ti dichiar.	N. Doc.ti coniuge	Descrizione documento
		Documento d'identità e tessera sanitaria del dichiarante/erede e del coniuge in caso di 730 congiunto
		<b>Presentare sempre la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente: 730/2021 o modello redditi 2021 anno d'imposta 2020 e relativa ricevuta di invio telematico all'agenzia delle entrate se presentata attraverso altro intermediario</b>
		<b>Sostituto d'imposta:</b> modello cu 2022 redditi lavoro dipendente e assimilati;  Dati identificativi del sostituto in essere tenuto ad effettuare i conguagli se diverso da quello indicato nella cu e sottoscritto nella scheda dati personali conguagli se diverso da quello indicato nella cu e sottoscritto nella scheda dati personali.
		<b>Familiari a carico:</b> fotocopia delle tessere sanitarie del coniuge e di tutti i familiari fiscalmente a carico (redditi uguali o inferiori a euro 2.840,51). <b>Dall'anno d'imposta 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite reddituale per essere considerati a carico è stato elevato a euro 4.000.</b>  Per l'eventuale detrazione spettante per ciascun figlio portatore di handicap, è necessaria la copia della documentazione attestante il riconoscimento di tale condizione ai sensi della legge 104/92.
		<b>Terreni e fabbricati:</b> visure catastali di terreni e di fabbricati posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale nonché eventuali variazioni reddituali notificate dall'ufficio del catasto; Atti notarili di terreni e fabbricati acquistati o venduti, successioni per gli ereditati nell'anno 2021; Canoni di locazione relativi a terreni e fabbricati (anche di interesse storico e artistico) affittati nell'anno 2020. Nel caso di contratti di affitto stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998 (contratti "convenzionali") dovrà, inoltre, essere presentata copia del contratto di affitto riportante la data di registrazione dello stesso nonché copia della dichiarazione presentata ai fini ici/imu relativamente all'immobile locato. Per le abitazioni concesse in locazione con applicazione della cosiddetta " <b>cedolare secca</b> " ( <b>esteso anche alle abitazioni fino a 600 metri quadrati con categ.catastale c/1 se il contratto è stipulato nel 2021</b> ) sono necessari, in aggiunta al contratto di locazione ed ai relativi estremi di registrazione o al codice identificativo del contratto, anche i dati catastali identificativi degli immobili, l'eventuale modello 69 o modello siria o modello rli, l' <b>eventuale raccomandata di comunicazione all'inquilino</b> , gli eventuali modelli f24 degli acconti versati e l'anno di presentazione dell'eventuale dichiarazione ici/imu. <b>Dal 1 giugno 2017 i comodatari e gli affittuari che locano gli immobili per periodi non superiori a 30 giorni possono assoggettare a cedolare secca i redditi derivanti da tali locazioni.</b> <b>Il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito fondiario per il proprietario dell'immobile o per il titolare di altro diritto reale e va indicato nel quadro b; per il sublocatore o il comodatario, invece costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro d. Se la locazione avviene nel 2020, il reddito fondiario va comunque dichiarato anche se: il corrispettivo è stato percepito nel 2019 (modello cu 2020); se non è stato ancora percepito; se percepito ma non è stato rilasciato il modello cu 2020. Se la locazione avviene nel 2021 ed il corrispettivo è stato percepito nel 2019, la tassazione va rinviata all'anno successivo.</b>
		<b>Redditi:</b> certificazione unica attestante i redditi di lavoro dipendente, di pensione ed assimilati (trattamento di integrazione salariale, indennità di mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale, indennità di maternità, malattia, compensi per rapporti di collaborazioni coordinate e continuative) percepiti nel 2021 ( <b>modello cu 2022</b> ); <b>Dal 30 aprile 2019 i redditi da lavoro dipendente e assimilati per coloro che hanno trasferito la residenza in Italia, concorrono alla formazione del reddito nella misura del 30% e ridotto al 10% se trasferita in: abruzzo, molise, campania, puglia, basilicata, calabria, sardegna e sicilia. (se sportivi professionisti al 50% purché si attesti il versamento di un contributo dello 0,5% della base imponibile)</b>

		<p><b>Redditi diversi:</b> documentazione relativa ad eventuali altri redditi percepiti nel 2020: assegni periodici corrisposti dal coniuge separato o divorziato (certificazione redatta dal contribuente indicante l'importo complessivo annuale percepito); indennità corrisposte per l'esercizio di pubbliche funzioni (modello cu 2022); indennità corrisposte per cariche pubbliche elettive (modello cu 2022); utili derivanti da distribuzioni societarie (modello cu 2022); proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali (modello cu 2022); corrispettivi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (modello cu 2021); borse di studio (modello cu 2022); compensi percepiti per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche (modello cu 2022); redditi da partecipazione in società di persone ed assimilate (modello cu 2022); plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni societarie (capital gains), ecc.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di rivalutazione del valore dei terreni o delle partecipazioni avvenute nell'anno 2021: perizia giurata di stima e modello f24 di versamento della relativa imposta;</li> <li>• Imposte ed oneri rimborsati nel 2020 se dettratti o dedotti negli anni precedenti.</li> </ul>
		<p><b>Lezioni private extra scolastiche</b></p> <p>Il docente di ruolo può optare fra due modalità di tassazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzando il modello 730 la somma di quanto percepito andrà indicata nel quadro D rigo d5 codice 5 (prestazioni occasionali; se superiori a euro 5000 si effettua Iscrizione alla gestione separata) questo reddito concorre alla formazione del Reddito complessivo.</li> <li>• Utilizzando il modello redditi pf, la somma di quanto percepito andrà indicata ne Quadro rm rigo rm32 redditi a tassazione separata e usufruirà della flat tax al 15%, questa non concorre alla formazione del reddito complessivo, se si vuole Procedere alla tassazione in modalità ordinaria il reddito percepito va inserito nel Quadro rl15 codice 6.</li> </ul>
		<b>ATTENZIONE!!!!</b>
		<p style="text-align: center;"><b>ONERI E SPESE DETRAIBILI</b></p> <p><b>DALL'ANNO 2020 LE SPESE CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE DEL 19% SPETTANO SOLO A CONDIZIONE CHE SIANO STATE PAGATE CON MEZZI DI PAGAMENTO TRACCIABILI. SONO AMMESSI I VERSAMENTI ESEGUITI CON BONIFICI BANCARI E POSTALI, CARTE DI CREDITO, DEBITO E PREPAGATE, ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI.</b></p> <p><b>IL CONTRIBUENTE DEVE DIMOSTRARE LA TRACCIABILITÀ MEDIANTE PROVA CARTACEA DEL PAGAMENTO TRACCIABILE (ES. RICEVUTA BANCOMAT) OPPURE MEDIANTE L'ANNOTAZIONE IN FATTURA O RICEVUTA FISCALE DEL SISTEMA DI PAGAMENTO.</b></p> <p><b>SONO ESCLUSE DA QUESTA DISPOSIZIONE LE SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO DI MEDICINALI, DISPOSITIVI MEDICI (ANCHE OCCHIALI) E PRESTAZIONI SANITARIE RESE IN STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE O STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE AL SSN.</b></p>

N.scontrini _____  N. Ft./ric. _____	N.scontrini _____  N. Ft/ric. _____	<p><b>Spese sanitarie:</b> documentazione fiscale relativa a spese sanitarie. Per l'acquisto di medicinali è necessaria la fattura ovvero lo "scontrino parlante" in cui devono essere specificati la natura, il codice identificativo alfanumerico (aic) e la quantità dei prodotti acquistati nonché <b>il codice fiscale del destinatario; minimo € 129,11.</b></p> <p>Danno diritto alla detrazione le spese indicate nello scontrino con le seguenti diciture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Farmaco, medicinale, f.co, med e altre abbreviazioni o terminologie riferite inequivocabilmente a farmaci.</b> Queste indicazioni sullo scontrino danno diritto alla detrazione al 19%, così come indicato dall'agenzia delle entrate nella risoluzione n.156/2007.</li> <li>• <b>Aic (codice di autorizzazione all'immissione in commercio):</b> per motivi di privacy del contribuente lo scontrino può indicare anche un unico codice univoco di autorizzazione anziché il nome specifico del farmaco che sarà rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, così come indicato dall'agenzia delle entrate nella circolare n.40 del 2009</li> <li>• <b>Omeopatici:</b> i farmaci omeopatici sono considerati medicinali e a questi sono equiparati. Sono definiti in base al d.lgs 219/2006 come "quelli ottenuti mediante un processo descritto dalla farmacopea europea o in sua assenza dalle farmacopee ufficiali degli stati membri."</li> <li>• <b>Ticket:</b> questa dicitura c'è per i medicinali erogati unicamente dal servizio sanitario e pertanto da diritto alla detrazione, così come indicato dall'agenzia nella risoluzione 10 del 2010</li> <li>• <b>Farmaco/medicinale preparazione galenica:</b> le preparazioni galeniche sono i medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente (formule magistrali) o in base alle indicazioni della farmacopea europea o delle farmacopee nazionali in vigore negli stati membri dell'unione europea (formule officinali). Sono detraibili se è specificata la loro natura, per questo è necessaria l'indicazione farmaco/medicinale.</li> <li>• <b>Sop-otc:</b> sono sigle utilizzate per i medicinali che non necessitano di prescrizione medica e sono suddivisi tra medicinali da banco o di automedicazione (otc) e le restanti tipologie. Trattandosi di medicinali sono detraibili, così come chiarito dall'agenzia nella stessa risoluzione n.10 del 2010.</li> <li>• <b>Medicinali fitoterapici:</b> sono medicinali che contengono esclusivamente come sostanze attive sostanze vegetali o preparazioni vegetali. Tali medicinali sono ufficialmente approvati dall'aifa (agenzia italiana del farmaco), che ne autorizza l'immissione in commercio dopo averne verificato la qualità, l'efficacia e la sicurezza e per tale motivo possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie. Come indicato dalla risoluzione n.396 del 2008 sono detraibili i prodotti fitoterapici esclusivamente quando sono medicinali.</li> </ul> <p><b>Spese sanitarie</b> documentazione fiscale relativa a: spese sostenute per assistenza infermieristica e riabilitativa; spese per prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona; spese sostenute dagli eredi per il defunto dopo il decesso; spese per un importo max di 6.197,48 euro per familiari non a carico affetti da patologie esenti.</p> <p><b>Dal 2017 sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, che trovate nella sezione a1 del registro nazionale di cui all'art.7 del decreto del ministro della sanità 8 giugno 2001, g.u. n.154 del 5 luglio 2001, ad esclusione di quelli destinati ai lattanti.</b></p>
		<p><b>Spese acquisto veicoli/cani guida per portatori di handicap</b> documentazione relativa all'acquisto di veicoli per persone con disabilità (<b>max.detraibile 18.075,99 euro per un solo veicolo</b>) e all'acquisto di un solo cane guida per i non vedenti.</p>
		<p><b>Spese acquisto immobile</b>  <b>Fattura</b> per intermediazione immobiliare;  <b>Atto</b> di stipula del <b>mutuo</b> e atto di <b>acquisto dell'abitazione</b>. Fattura del notaio per la stipula del contratto di mutuo (detraibile); fattura del notaio per stipula atto (non detraibile) ma inserita per il monte capitale; copia di eventuali successivi contratti di rinegoziazione</p>
		<p><b>Interessi passivi mutuo:</b> certificazione bancaria attestante importo degli interessi passivi mutuo prima abitazione pagati nel 2021</p>
		<p><b>Documenti per spese relative a costruzione abitazione principale</b></p>

		<b>Spese di istruzione:</b> documentazione relativa a spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione, della scuola secondaria di secondo grado. <b>Dal 2019 elevato a max € 800,00 per studente (cod. 12)</b>
		<b>Spese di istruzione universitaria:</b> documentazione relativa a spese sostenute per la frequenza a corsi universitari (compresa l'iscrizione fuori corso). <b>Limiti di detraibilità:</b> per le università statali 19% della spesa sostenuta, per università private italiane e straniere (guardare allegato relativo alla spesa).
		<b>Spese funebri:</b> fattura con eventuale annotazione di ripartizione della spesa indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con le persone decedute; <b>max € 1.550,00</b>
		<b>Spese per attività sportive dei ragazzi:</b> documentazione relativa al pagamento delle spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica; <b>max € 210,00 per figlio</b>
		<b>Intermediazione immobiliare:</b> compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare da adibire ad abitazione principale. Se l'immobile è acquistato da più persone, la spesa va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà. <b>(max detraibile euro 1.000,00)</b>
		<b>Spese per locazioni</b> sostenute da <b>studenti universitari</b> fuori sede <b>distante almeno 100 km.</b> Dal comune di residenza dello studente o comunque in diversa provincia, derivanti da: contratti stipulati/rinnovati ai sensi della legge del 9/12/98 n.431; contratti di ospitalità stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative. <b>(max euro 2.633,00)</b>
		<b>Erogazioni liberali</b> <b>Cod. 20</b> a favore di <i>onlus</i> e associazioni di promozione sociale per popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari effettuate con bollettino di c/c postale, bonifico bancario o carta di credito <b>(per max euro 2065,83)</b> <b>Cod. 21</b> a favore delle società e ass. Sportiva dilettantistica, <b>(per max euro 1.500,00)</b> <b>Cod. 22</b> contributi ad ass.mutuo soccorso <b>(per max euro 1.300,00)</b> <b>Cod. 24</b> a favore della società di cultura "la biennale di venezia" <b>(detraz. Per max. 30% del reddito complessivo)</b> <b>Cod. 26</b> a favore dello stato, regioni, enti locali, comitati, associazioni legalmente riconosciute che svolgono o promuovono attività culturali ed artistiche (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata al ministero per i beni e le attività culturali) <b>Cod. 27</b> a favore di enti, istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro dello spettacolo che realizzano nuove strutture o restaurano e potenziano quelle esistenti. <b>(detraz. Per max. 2% del reddito complessivo)</b> <b>Cod. 31</b> a favore di istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado; <b>Cod. 72</b> a favore dello stato, regioni, enti locali, fondazioni e associazioni per contenimento covid-19
	N. Fatture	<b>Spese veterinarie:</b> per la cura di animali legalmente detenuti <b>max euro 550 limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro. (cod.29)</b>
		<b>Riscatto laurea familiari a carico</b> il riscatto degli anni di laurea per le persone considerate familiari a carico. E' possibile anche per coloro che non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. <b>(cod.32)</b>
		<b>Rette asili nido:</b> ricevute delle spese sostenute per la frequenza di asili nido sia pubblici che privati. <b>Max euro 632,00 per ogni figlio a carico. (cod.33)</b>
		<b>Polizze:</b> dichiarazione rilasciata dalla compagnia d'assicurazione attestante il versamento di premi detraibili per le assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni o aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, <b>per le assicurazioni stipulate dal 01/01/21;</b> dichiarazione di versamento di premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (anche se versati all'estero o a compagnie estere) a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a 5 anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima, <b>per le assicurazioni stipulate fino al 31/12/21. (importo max. 530,00 euro) (cod.36)</b>
		<b>Spese assicurazioni:</b> finalizzate alla tutela delle persone con <b>disabilità grave (max euro 750,00) (cod.38)</b>
		<b>Spese sostenute acquisto abbonamenti servizi di trasporto</b> la detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari a carico che per il contribuente stesso. <b>(max. Euro 250) (cod.40)</b>
		<b>Spese sostenute in favore di minori o maggiorenni con dsa</b> la detrazione spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado per l'acquisto di sussidi tecnici informatici sia per le persone fiscalmente a carico che per se stessi <b>(cod. 44)</b>
		<b>Erogazioni liberali:</b> in denaro a favore di organizzazioni onlus <b>(max.euro 30.000)</b>

		<b>Altri oneri</b> : per i quali spetta la detrazione del 19% (punti 341 e 352 della cu 2020) <b>(cod.99)</b>
		<b>Spese canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale</b> Detrazione d'imposta sui canoni e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari (anche da costruire) <b>stipulati dal 01/01/16 e fino al 31/12/21</b> da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna. <b>Reddito complessivo max. Euro 55.000 all'atto della stipula del contratto.</b>
		<b>Spese e oneri deducibili</b>
		<b>Contributi previdenziali ed assistenziali:</b> obbligatori e contributi volontari (assicurazione casalinghe, contributi agricoli, contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente di appartenenza).
		<b>Assegni periodici corrisposti al coniuge:</b> (esclusa la quota mantenimento per figli) codice fiscale dell'ex-coniuge e certificazione attestante l'importo complessivo annuale corrisposto.
		<b>Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari:</b> es. Colf, badanti, assistenti delle persone anziane <b>(bollettini di versamento pagati nel 2021 verificabili da timbro postale).</b> Per chi redige la dichiarazione si ricorda di non inserire il totale dei bollettini ma solo la quota relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali versati (solo la parte a carico del datore di lavoro). <b>L'importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro</b>
		<b>Erogazioni liberali</b> a favore di istituzioni religiose (ricevute di versamento bancario/postale). <b>L'importo max. Deducibile è 1032.91 euro</b>
		<b>Spese mediche generiche</b> e di assistenza specifica per disabili; certificato o autocertificazione stato di invalidità. (se ricoverata, documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza)
		<b>Altri oneri deducibili</b> consorzi di bonifica; spese sostenute per adozioni; assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) Da testamento/donazioni; somme che non concorrono a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati ma soggette a tassazione. <b>(cod.21)</b>
		<b>Contributi e premi versati per forme pensionistiche complementari e individuali.</b> (certificazione rilasciata da banca o assicurazione) <b>max ded. € 5.164,57</b>
		<b>spese per interventi di recupero edilizio</b>
		<b>Per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio</b> per le quali spetta la detrazione del 36, 41, 50 o 65 per cento: copia del modulo di comunicazione inviato al centro operativo di Pescara o al centro di servizio delle imposte dirette ed indirette competente (modello I449/97 01), ricevuta postale della raccomandata relativa alla spedizione di tale modello (si ricorda che per i lavori iniziati dal 14 maggio 2011 è stato abrogato tale obbligo).
		<p><b>Spese per gli interventi di ristrutturazione:</b> ricevute dei bonifici bancari relativi ai pagamenti delle spese sostenute, fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati. Nel caso di spese sostenute per interventi sulle parti comuni, la documentazione sopra esposta può essere sostituita da una certificazione rilasciata dall'amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla l. 449/97 e che specifichi l'importo della spesa imputabile ai singoli condomini nonché il codice fiscale del condominio. Per i lavori iniziati dal 14 maggio 2011 sono necessari i dati catastali identificativi dell'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione; se i lavori sono effettuati dal conduttore o comodatario, oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile, sono necessari anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato. Tale documentazione deve essere visionata dal caf anche se la spesa è stata detratta nella precedente dichiarazione.</p> <p><b>Dal 2018 per gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e che accedono alla detrazione fiscale per ristrutturazioni edilizie, è stato introdotto l'obbligo di trasmettere all'enea le informazioni sui lavori effettuati, come già previsto per gli interventi di riqualificazione energetica. La dichiarazione va inviata entro 90 giorni dalla fine lavori. Se tale è compresa tra il 01/01/2018 e il 21/11/2018 il termine dei 90 giorni per la presentazione della dichiarazione all'enea decorre dal 21/11/2018.</b></p> <p><b>Sul sito <a href="http://www.acs.enea.it">www.acs.enea.it</a> è disponibile una guida in cui sono elencati gli interventi per cui vi è l'obbligo della comunicazione all'enea.</b></p> <p><b>Dal 01/07/20 al 30/06/22 per le spese sostenute per interventi trainanti o trainati</b> (interventi di isolamento termico sugli involucri, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, interventi antisismici, interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, interventi di eliminazione delle barriere architettoniche) <b>e' riconosciuta una detrazione del 110% ripartita in 5 quote annuali per una spesa max. 3000 euro</b></p>

		<p><b>Bonus verde</b>  <b>Per gli anni d'imposta 2020 e 2021</b>, ai contribuenti che hanno sostenuto spese per la sistemazione del verde (giardini, terrazze, balconi, installazione di impianti di irrigazione, recupero del verde storico, realizzazione di pozzi), spetta una detrazione per un importo pari al 36% delle spese documentate di ammontare complessivo non superiore a euro 5.000,00 per unità immobiliare ad uso abitativo. La detrazione spetta anche per lavori effettuati su parti comuni condominiali.</p>
		<p><b>Spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico:</b> degli edifici esistenti per i quali spetta la detrazione del 55 o 65%: fatture e bonifici attestanti il pagamento, asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti, attestato di certificazione energetica rilasciato dal tecnico abilitato, scheda informativa sugli interventi realizzati trasmessa all'enea e ricevuta di avvenuta spedizione. Nel caso di spese sostenute per interventi sulle parti comuni condominiali deve essere esibita anche copia della delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione deve essere visionata dal caf anche se la spesa è stata detratta nella precedente dichiarazione.</p>
		<p><b>Spese sostenute per acquisto mobili ed elettrodomestici:</b>  Documentazione fatture bonifici o carte di credito relativa a spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla a+, nonché a per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. <b>(max euro 10.000,00)</b></p>
		<p><b>Detrazione spese arredo immobili giovani coppie:</b>  <b>Fino al 31/12/2016</b>, le giovani coppie coniugate o anche conviventi di fatto da almeno 3 anni prima della presentazione della dichiarazione (autocertificazione da parte del contribuente resa ai sensi del d.p.r. 28/12/20 n.445 o attestazione dell'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia), in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni al 31/12/2016 e che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese sostenute (acquisto di mobili ma non elettrodomestici) <b>entro il limite di 16.000 euro.</b></p>
		<p><b>Detrazione iva acquisto abitazione classe energetica a-b</b>  <b>Dal 01/01/16 fino al 31/12/17</b> i soggetti che hanno acquistato unità immobiliari residenziali di classe energetica a o b e relativa pertinenza, a condizione che sia acquistata insieme all'unità abitativa (atto di compravendita) è riconosciuta una detrazione del 50% dell'iva pagata. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali.</p>
		<p><b>Detrazione spettante agli inquilini</b> (compresi gli inquilini di alloggi sociali) intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale: copia del contratto di locazione (stipulato/rinnovato ai sensi della legge 431/98 art. 2 comma 3 e art. 4 commi 2 e 3), copia del modello f24 attestante il pagamento dell'imposta di registro per l'anno 2020 o l'eventuale comunicazione ricevuta dal locatore attestante l'opzione per la "cedolare secca".</p>
		<p><b>Comparto sicurezza e difesa: dall'anno d'imposta 2019</b>, al personale delle forze di polizia, delle forze armate e al corpo delle capitanerie di porto in servizio nel 2020 <b>con reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nell'anno 2019</b>, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.</p>
		<p><b>Detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. Pace contributiva):</b> per i soggetti che hanno sostenuto l'onere per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, è riconosciuta una detrazione del 50% dall'imposta lorda. La detrazione è ripartita in 5 rate annuali. <b>(rigo E56)</b></p>
		<p><b>Detrazione per infrastrutture di ricarica:</b> per i contribuenti che <b>dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021</b> hanno sostenuto le spese per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, è riconosciuta una detrazione del 50% ripartita in 10 rate annuali. <b>Max.spesa euro 3.000</b></p>
		<p><b>Bonus facciate:</b> dal 1° gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 90% per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.</p>
		<p><b>Sport bonus: dall'anno d'imposta 2021</b>, i contribuenti identificati con il numero seriale indicato nella tabella a (vedi decreto del 23 dicembre 2019) che hanno erogato somme in favore degli enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici, possono fruire di un credito d'imposta pari al 65% delle spese sostenute e nel limite del 20% del reddito imponibile. Tale credito è ripartito in 3 quote annuali.</p>
		<p><b>Credito d'imposta per bonifica ambientale: dall'anno d'imposta 2019</b>, i contribuenti che hanno effettuato erogazioni liberali in denaro per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale (rimozione dell'amianto dagli edifici, prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e recupero di aree dismesse di proprietà pubblica) spetta un credito d'imposta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate e nei limiti del 20% del reddito imponibile. Tale credito è ripartito in 3 quote annuali.</p>

		<b>Credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica:</b> per i soggetti che rottamano almeno due autovetture è riconosciuto un credito d'imposta di importo massimo di 750 euro per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. (quadro G cod.5)
		<b>Credito d'imposta "bonus vacanze":</b> se il credito d'imposta è stato fruito entro il 31/12/20, è possibile fruire del relativo importo della detrazione pari al 20 % dell'importo sostenuto o restituire quanto indebitamente usufruito a seguito di eventuali errori nell'isee. Quadro E Rigo 83 cod.3
		<b>Acconti:</b> eventuali deleghe di pagamento (modelli f24) relative a versamenti in acconto di irpef, addizionale comunale, addizionale regionale e/o cedolare secca, imu e tasi nonché relative a compensazioni d'imposta effettuate nel 2019 e/o nel 2020.
		<b>Amministratori di condominio</b> Gli amministratori di condominio che presentano il modello 730, devono presentare anche il nuovo quadro k del modello 730 relativo all'elenco dei fornitori del condominio.
		<b>Quadro G sez. XIII credito d'imposta ape</b> in questa sezione va indicato il credito d'imposta che l'Inps ha riconosciuto ai contribuenti che si sono avvalsi dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica. Riportare nel rigo G14 l'importo indicato al punto 379 nella cu 2022.
		<b>Busta chiusa contenente la scelta della destinazione 8-5-2 per mille</b>
		<b>Delega/revoca per l'accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata</b>
		<b>Conferimento incarico</b>
		<b>Scheda dati personali che si allega alla presente</b>

Il presente documento non è da considerarsi esaustivo

Consegna documenti Data \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

Firma del dichiarante

\_\_\_\_\_

Firma Incaricato del CAF

\_\_\_\_\_